

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2529)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1967 (V. Stampato n. 4343)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPAGNOLLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 novembre 1967*

**Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle Aziende autonome
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costan-

temente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al per-

sonale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, saranno determinati:

1) la percentuale di aumento o di diminuzione che dovrà essere apportata ai contingenti di personale di ciascuna Azienda in relazione alle variazioni di traffico, tenuto conto dei mezzi strumentali in atto per l'esercizio nei singoli settori dei servizi gestiti (meccanizzazione e automazione);

2) il costo medio ponderato per ogni nuova unità che sarebbe occorsa per la copertura del fabbisogno di personale risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al precedente punto.

Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere rinnovato ogni triennio.

Art. 4.

Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di per-

sonale di cui agli articoli 1 e 2 nonchè l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

Art. 6.

Ai fini della determinazione del compenso previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si considera adeguato alle esigenze del servizio dell'anno 1967 il contingente di personale rispettivamente indicato negli stessi articoli.